

6/1/2009

Assunzione sfumata? Oltre al Tar c'è di più

AZIENDA SCUOLA

Di Mario D'Adamo

note di diritto

Se non si contesta la graduatoria del concorso, la competenza sul ricorso è del giudice ordinario

Il candidato ad un posto di lavoro nella pubblica amministrazione, che non venga assunto nonostante ritenga di averne diritto, può far valere la pretesa davanti al giudice ordinario e non davanti al Tar, il quale interviene in questo genere di controversie solo nei casi in cui sia contestata la procedura di formazione della graduatoria di un concorso. Se l'aspirante, riconoscendo valida e correttamente formata la graduatoria nella quale si trova iscritto, giudica comunque lesa il proprio diritto all'assunzione e si rivolge al tribunale amministrativo, il suo ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa in sintesi la decisione cui è pervenuta la sezione prima del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 10423/2008. Il caso sul quale il giudice amministrativo si è dovuto pronunciare riguardava l'aspirante ad un posto presso la Presidenza del consiglio dei ministri ma il principio sancito può essere esteso e reso valido anche alla posizione di coloro che nella scuola aspirano a ottenere contratti di lavoro a tempo sia indeterminato ma soprattutto determinato (si pensi ai numerosi casi di docenti che per le più diverse ragioni non vengono chiamati a svolgere una supplenza, pur avendone diritto). Il giudice amministrativo argomenta la propria decisione, richiamando una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione civile del 18 giugno scorso, n. 16527, che definisce con rigore il riparto delle competenze in materia di assunzioni nella p.a., confermando per altro il contenuto delle disposizioni esistenti in materia nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha disposto la privatizzazione e la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie relative ai dipendenti della p.a., compresa l'assunzione e tutta la vicenda lavorativa a valle del contratto di assunzione, è contenuta nell'art. 63 di tale decreto. Rispetto a questa regola generale di attribuzione al giudice del lavoro di tutte le controversie, costituisce un'eccezione il ricorso al tribunale amministrativo per motivi attinenti alla regolarità delle procedure seguite per la costituzione delle graduatorie di un concorso.

Ma l'eccezione è regolarmente sancita nel quarto comma dello stesso art. 63 e non prestarvi attenzione può costare caro, almeno quanto alle spese legali che la parte si deve assumere ed alle quali il giudice potrebbe aggiungere quelle processuali (ma la sentenza citata ha compensato le spese). Il lavoratore il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione può ancora rivolgersi al giudice ordinario, se non è nel frattempo intervenuta la prescrizione quinquennale.